

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

52.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Righi ed altri: Norme in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (720)	3
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3, 7
Grilli Renato (gruppo comunista-PDS)	6
Pellizzari Gianmario (gruppo DC)	6
Ricciuti Romeo, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	6
Zambon Bruno (gruppo DC), <i>Relatore</i>	4
Zuech Giuseppe (gruppo DC)	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

GIUSEPPE ORCIARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Righi ed altri: Norme in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (720).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Righi, Andreoli, Anselmi, Antonucci, Armellin, Azzolini, Balestracci, Battaglia Pietro, Bianchini, Bonferroni, Borri, Caccia, Carelli, Carrus, Casati, Casini Pieferdinando, Castagnetti Pierluigi, Ciccardini, Cobellis, Coloni, Costa Silvia, Cristofori, Ferrari Bruno, Fincato, Foti, Frasson, Grippo, Lattanzio, Lia, Lusetti, Mancini Vincenzo, Manfredi, Mensorio, Micheli, Napoli, Nicotra, Orsenigo, Patria, Perani, Piredda, Portatadino, Rabino, Radi, Ravasio, Rebullà, Rinaldi, Rojch, Russo Vincenzo, Saretta, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Tancredi, Viscardi, Viti, Volponi, Zambon, Zampieri e Zoso: « Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: « e dei criteri generali »;

2) all'articolo 2, comma 2, sopprimere le seguenti parole: « prevedendo il rilascio di apposito tesserino »;

3) all'articolo 2, sopprimere il comma 3;

4) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da « esenti da tasse » sino alla fine del comma con le seguenti: « secondo le modalità stabilite con legge regionale »;

5) sostituire l'articolo 4 con il seguente: « ART. 4. — 1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima complessiva o relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera dei funghi epigei *pro capite*, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali »;

6) sostituire l'articolo 5 con il seguente: « ART. 5. — 1. Le regioni vietano la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio. »;

7) all'articolo 6 sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Le regioni disciplinano i modi di raccolta dei funghi epigei al fine di impedire il danneggiamento dello strato umifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale della vegetazione di consentire la diffusione delle spore. »;

8) all'articolo 6, sopprimere i commi 2 e 3;

9) all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), sopprimere le seguenti parole: « parchi naturali regionali »;

10) all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), sopprimere le seguenti parole: « statali e »;

11) sopprimere l'articolo 9 ovvero sopprimere almeno il comma 2;

12) sostituire l'articolo 13 con il seguente: « ART. 13. — 1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore »;

13) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: « di cui al presente titolo » con le seguenti: « adottate dalle regioni ai sensi del Capo I della presente legge »

14) all'articolo 14, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: « da parte delle competenti autorità comunali »;

15) all'articolo 15 al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « che può essere rilasciata sentita la commissione comunale di cui all'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426 »;

16) all'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. La vendita dei funghi freschi spontanei al dettaglio è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unità sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento locale d'igiene »;

17) all'articolo 24, individuare l'autorità competente a comminare la sanzione prevista dal comma 1;

e con la seguente osservazione:

a) si sottolinea l'esigenza di verificare la compatibilità del disposto dell'articolo 18, comma 4, con la normativa comunitaria in materia.

L'onorevole Zambon ha facoltà di svolgere la relazione.

ZAMBON BRUNO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, l'esigenza di pervenire alla formulazione di una disciplina organica e completa in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e conservati si manifesta

quanto mai necessaria, in relazione all'insorgere di interessi in serio contrasto tra loro.

In precedenza, la situazione era abbastanza semplice ed equilibrata per il fatto che l'esiguità di ricercatori estranei all'ambiente in cui il fungo nasceva ne consentiva una raccolta in limiti contenuti e, in prevalenza, da parte degli abitanti del posto più rispettosi della salvaguardia delle condizioni ambientali.

Purtroppo ora le cose sono mutate, soprattutto, per l'incremento notevole di ricercatori « forestieri » dovuto allo sviluppo della motorizzazione e del turismo.

Tenendo inoltre presente che la gran parte dei raccoglitori è priva di qualsiasi nozione di biologia e di micologia, a livello sia teorico sia pratico, accanto alle poche specie eduli raccolte (in quanto manifestamente note) risultavano calpestati e distrutti tutti quegli altri esemplari della flora fungina, anche buoni ed ancora in stadio giovanile, prima, cioè, che i loro carpofori abbiano dato luogo alla diffusione di spore, compromettendo l'equilibrio naturale dell'ambiente biologico.

Da qui l'esigenza di norme quadro sia in materia di raccolta, sia per quanto riguarda la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, con chiaro riferimento alla funzione di stabilire i principi generali di razionalizzazione e di riordino di un'attività produttiva forestale e di utilizzazione di prodotti spontanei.

Alle regioni spetta infatti di emanare in via autonoma, a seconda delle esigenze locali, norme che presiedano alla regolamentazione concreta della materia, adeguandosi in tal modo alla formulazione degli indirizzi e delle direttive espresse dalla presente legge, come previsto dall'articolo 13, comma 1.

Si è dovuto tenere conto, nell'elaborazione dell'articolo, delle precise e reiterate osservazioni della I Commissione affari costituzionali secondo cui, il testo è estremamente dettagliato, senza sminuire le competenze e l'autonomia legislativa regionale e delle province autonome.

Anzitutto, secondo la disciplina contenuta nel Capo I (« Raccolta di funghi »), sono le regioni anche a statuto speciale e le province autonome a regolamentare con proprie disposizioni le modalità di autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei, come stabilito dall'articolo 2, comma 2.

Così come si è ritenuto opportuno che i proprietari e i possessori a qualunque titolo di terreni, in ragione della qualificazione giuridica che i prodotti spontanei del suolo ricevono come « frutti » che formano parte della cosa che li produce finché non avvenga la separazione, possano praticare la raccolta sui medesimi terreni senza dover richiedere il rilascio della predetta autorizzazione, (come stabilito dall'articolo 2, comma 4).

Inoltre, si è anche pensato di salvaguardare l'interesse diffuso degli abitanti delle aree montane a conseguire un reddito integrato con la raccolta dei funghi con il promuovere su iniziativa delle regioni, su parere dei comuni e delle Comunità montane, la costituzione di aree in cui sia consentita la raccolta dei funghi epigei in deroga ai limiti previsti dagli articoli 4 e 5, comma 2. È stata altresì prevista la possibilità al proprietario o conduttore di terreni, di costituire aree ove la raccolta dei funghi sia consentita anche a fini economici (articolo 3, comma 3).

Infatti, questa è una delle finalità della proposta di legge al nostro esame, che a mio parere va sottolineata, quella cioè di incentivare anche con la raccolta di funghi per le aree montane o di alta collina incolte o marginali una diversificazione economica che favorisca anche un recupero dell'economia e dello spazio rurale.

Un altro aspetto importante su cui richiamo l'attenzione dei colleghi è quanto previsto dall'articolo 4 che, per ragioni di conservazione del patrimonio forestale, introduce un limite di peso nella raccolta dei funghi epigei appartenenti a specie e varietà di particolare interesse naturale oltre che alimentare. Ciò anche al fine di favorire un'armoniz-

zazione legislativa su tutto il territorio nazionale, pur con il riguardo alle tradizioni, alle consuetudini ed alle diverse esigenze locali.

Questi sono gli aspetti più importanti riguardanti la disciplina della raccolta dei funghi, tralasciando altri punti non secondari richiamati nell'articolato attinenti alla suddetta disciplina, contenute nel Capo I della proposta in esame.

Un altro aspetto importante della proposta di legge riguarda la commercializzazione dei funghi, con una serie di disposizioni contenute nel Capo II tendenti a salvaguardare la salute pubblica in relazione alla pericolosità di molte specie fungine messe in vendita per l'inesperienza e l'irresponsabilità di tanti raccoglitori improvvisati.

Non si insiste mai abbastanza sulla necessità di raccogliere e vendere funghi sani e di assoluta e provata innocuità, e questo è possibile attraverso la conoscenza e i necessari controlli dei funghi che vengono consumati.

Le disposizioni previste in un tema di vendita dei funghi epigei pongono, in particolare, la distinzione tra prodotto fresco e prodotto secco confezionato o sfuso delle specie eduli nominativamente indicate con apposito elenco con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero della sanità, sentite le regioni e per eventuali integrazioni come previsto dagli articoli 17 e 18.

Signor presidente, onorevoli colleghi, nel complesso la proposta di legge al nostro esame rappresenta un punto importante di mediazione fra le varie esigenze, fermo restando l'obiettivo di una disciplina organica e di armonizzazione in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Propongo pertanto che il testo in questione, elaborato in sede referente, sia adottato come testo base. In conclusione, dopo aver espresso il mio ringraziamento ai membri del Comitato ristretto per lo sforzo compiuto durante l'esame della

normativa in sede referente, debbo manifestare una preoccupazione attinente al merito del provvedimento al nostro esame.

La I Commissione affari costituzionali, nell'esprimere il proprio parere, ha formulato osservazioni in riferimento ad alcuni articoli — in particolare all'articolo 4 — che, a mio avviso, sono essenziali per mantenere al provvedimento il suo carattere di legge-quadro. Abbiamo lungamente atteso il parere della I Commissione nella speranza che esso tenesse adeguatamente conto della necessità di riordinare la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei, speranza che ritengo sia stata disattesa, o meglio sopravvalutata per alcuni aspetti e sottovalutata per altri.

Propongo pertanto di chiedere alla Commissione affari costituzionali un riesame del parere espresso con riferimento particolare ai punti sottolineati.

RENATO GRILLI. Lo scopo che ci siamo proposti è quello di dar vita ad una legge-quadro che salvaguardi l'ambiente e le risorse naturali con la maggiore omogeneità possibile a livello nazionale, facendo salve le prerogative e le competenze delle regioni e delle comunità locali, che rispetti le diverse tradizioni ed i diritti dei proprietari e l'interesse delle popolazioni a conseguire un reddito integrato con la raccolta dei funghi. Ciò senza limitare il movimento delle persone e contribuendo allo sviluppo del turismo nonché, più in generale, delle relazioni culturali ed umane, tenendo conto dell'accresciuto numero dei raccoglitori e, quindi, della maggiore esigenza di salvaguardia ambientale.

Il Comitato ristretto ha lavorato proficuamente durante l'esame del provvedimento in sede referente per raggiungere inoltre l'obiettivo di una tutela complessiva del consumatore, introducendo anche in questo caso garanzie ben precise e norme di carattere generale sulla commercializzazione dei funghi, nella convin-

zione che di una legge di principi che realizzi questi fini vi sia bisogno. Credo quindi che sia essenziale proseguire sulla strada intrapresa.

Il relatore ha fatto riferimento ai rapporti intercorsi con la I Commissione, investita di un parere vincolante sul provvedimento al nostro esame. Credo si debba riconoscere la fondatezza di alcune delle osservazioni che la I Commissione ha formulato nel corso dell'iter del provvedimento, in ordine, tra l'altro, alla complessità del testo iniziale che affrontava aspetti eccessivamente particolaristici. In risposta a tali osservazioni — sostanzialmente ispirate all'esigenza di rispettare le competenze e le prerogative delle regioni — si è compiuto un approfondito lavoro di aggiustamento, giungendo all'elaborazione di un testo semplice e « pulito », che detta norme di principio e che rappresenta un notevole passo avanti rispetto alla stesura originaria.

Ritengo però che se vogliamo conseguire l'obiettivo di dar vita ad una legge utile ed efficace, si debba considerare irrinunciabile l'introduzione nel provvedimento di alcune previsioni fondamentali riguardanti, tra l'altro, la particolare salvaguardia da assicurare ad alcune specie di funghi, i limiti di peso e di età minima per la raccolta. In caso contrario, verrebbe compromesso il conseguimento del fine in vista del quale il Comitato ristretto ha lavorato unitariamente.

Ritengo che la proposta del relatore di chiedere alla I Commissione di riesaminare il parere espresso sia condivisibile. Ciò al fine di salvaguardare l'impianto complessivo del provvedimento, ribadendo, come abbiamo già fatto, la volontà di rispettare le competenze e le prerogative regionali.

Con questo spirito il gruppo comunista-PDS auspica che si raggiunga un'intesa e che si arrivi quanto prima all'approvazione del provvedimento in discussione che riteniamo utile alla vita civile ed economica del nostro paese.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo condivide a sua volta la proposta del relatore.

GIANMARIO PELLIZZARI. Ringrazio a nome del gruppo della democrazia cristiana e mio personale i colleghi che hanno lavorato in seno al Comitato ristretto per lo sforzo compiuto ed il relatore per la pazienza che ha dimostrato nel seguire l'iter della proposta di legge n. 720 e nel comporre i contrasti che come sempre si sono registrati.

Il gruppo democristiano deve però lamentare la pesantezza degli interventi effettuati dalla Commissione affari costituzionali nell'esprimere il proprio parere sul provvedimento che si pongono, a mio avviso, al limite del rispetto delle norme regolamentari, tant'è vero che se non si arriverà ad un accordo, è intenzione del gruppo democristiano chiedere al presidente di questa Commissione di sollevare conflitto di competenza nei confronti della Commissione affari costituzionali.

Non vi è ombra di dubbio che, come ha sottolineato l'onorevole Grilli, sia necessario intervenire legislativamente, sia pure nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome. È anche certo che se eliminiamo alcune parti del provvedimento, che ne costituiscono i capisaldi, il provvedimento stesso diventerà una delle tante normative inutili.

Pertanto, qualora non si addivenisse alla soluzione di tale problema, il gruppo democristiano chiederà lo stralcio del titolo primo del provvedimento, relativo alla raccolta dei funghi epigei.

GIUSEPPE ZUECH. Nell'associarmi alle considerazioni espresse dai colleghi

che mi hanno preceduto, desidero sottolineare che il testo del provvedimento in esame è stato approvato dalla nostra Commissione il 20 marzo scorso e solo la scorsa settimana la I Commissione ha fatto pervenire il prescritto parere. Auspico pertanto che per l'espressione del nuovo parere non si debbano attendere ancora altre settimane. Poiché volontà della Commissione è quella di approvare la legge entro il termine della legislatura, sollecito la presidenza ad intervenire in tal senso presso la Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere come testo-base per la discussione quello elaborato dalla nostra Commissione in sede referente.

(È approvata).

Rassicuro il collega Zuech e tutta la Commissione che sarà mia cura investire immediatamente il presidente della Commissione affari costituzionali della richiesta di riesame del parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,5.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 6 dicembre 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO